



Art. 2103 c.c.

«**PRESTAZIONE DEL LAVORO**» (nuovo 2103)

«*MANSIONI DEL LAVORATORE*» (vecchio 2103)

L. delega 10 dicembre 2014, n. 183

Art. 1

7. Allo scopo di rafforzare le opportunità di ingresso nel mondo del lavoro da parte di coloro che sono in cerca di occupazione, nonché di riordinare i contratti di lavoro vigenti per renderli maggiormente coerenti con le attuali esigenze del contesto occupazionale e produttivo e di rendere più efficiente l'attività ispettiva, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, di cui uno recante un testo organico semplificato delle discipline delle tipologie contrattuali e dei rapporti di lavoro, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi, in coerenza con la regolazione dell'Unione europea e le convenzioni internazionali:

• • • •

e) Revisione della disciplina delle mansioni, in caso di processi di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione aziendale individuati sulla base di parametri oggettivi, contemperando l'interesse dell'impresa all'utile impiego del personale con l'interesse del lavoratore alla tutela del posto di lavoro, della professionalità e delle condizioni di vita ed economiche, prevedendo limiti alla modifica dell'inquadramento; previsione che la contrattazione collettiva, anche aziendale ovvero di secondo livello, stipulata con le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale a livello interconfederale o di categoria possa individuare ulteriori ipotesi rispetto a quelle disposte ai sensi della presente lettera.

D. Lgs. 15/06/2015, n. 81
Art. 3. Disciplina delle mansioni
1. L'articolo 2103 del codice civile è sostituito dal seguente:

Art. 2103 c.c. nuovo
La mobilità nel livello di inquadramento

«Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte...

Il mutamento di mansioni è accompagnato, ove necessario, dall'assolvimento dell'obbligo formativo, il cui mancato adempimento non determina comunque la nullità dell'atto di assegnazione delle nuove mansioni.»

Art. 2103 c.c. vecchio

*Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni **equivalenti** alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione.*

D. Lgs. 15/06/2015, n. 81
Art. 3. Disciplina delle mansioni
1. L'articolo 2103 del codice civile è sostituito dal seguente:

Art. 2103 c.c. nuovo

L'assegnazione delle mansioni del livello di inquadramento inferiore in presenza di modifiche degli assetti organizzativi

«In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore purché rientranti nella medesima categoria legale...

Il mutamento di mansioni è accompagnato, ove necessario, dall'assolvimento dell'obbligo formativo, il cui mancato adempimento non determina comunque la nullità dell'atto di assegnazione delle nuove mansioni...

... il mutamento di mansioni è comunicato per iscritto, a pena di nullità, e il lavoratore ha diritto alla conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo in godimento, fatta eccezione per gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della precedente prestazione lavorativa.»

D. Lgs. 15/06/2015, n. 81
Art. 3. Disciplina delle mansioni
1. L'articolo 2103 del codice civile è sostituito dal seguente:

Art. 2103 c.c. nuovo

L'assegnazione di mansioni del livello di inquadramento inferiore a seguito di previsione del contratto collettivo

«Ulteriori ipotesi di assegnazione di mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore, purché rientranti nella medesima categoria legale, possono essere previste dai contratti collettivi...

... il mutamento di mansioni è comunicato per iscritto, a pena di nullità, e il lavoratore ha diritto alla conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo in godimento, fatta eccezione per gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della precedente prestazione lavorativa.»

D. Lgs. 15/06/2015, n. 81

Art. 3. Disciplina delle mansioni

1. L'articolo 2103 del codice civile è sostituito dal seguente:

Art. 2103 c.c. nuovo

Gli accordi individuali in sede protetta di modifica di mansioni, categoria legale, livello inquadramento e relativa retribuzione

«Nelle sedi di cui all'articolo 2113, quarto comma, o avanti alle commissioni di certificazione, possono essere stipulati accordi individuali di modifica delle mansioni, della categoria legale e del livello di inquadramento e della relativa retribuzione, nell'interesse del lavoratore alla conservazione dell'occupazione, all'acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita. Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro.»

D. Lgs. 15/06/2015, n. 81
Art. 3. Disciplina delle mansioni
1. L'articolo 2103 del codice civile è sostituito dal seguente:

Art. 2103 c.c. nuovo
L'assegnazione di mansioni del livello di inquadramento superiore

«Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione diviene definitiva, salvo diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi.»

Art. 2103 c.c. vecchio

Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi.